



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sulla necessità di indicazione nei verbali di accertamento di violazione alle norme del C.d.S. delle generalità dell'organo accertatore al posto del numero di matricola, con possibilità di adozione mediante l'uso di documenti digitali di idonea procedura di identificazione dell'agente accertatore con un codice univoco identificativo e cifrato mediante pseudonimizzazione.

AL COMUNE DI
Settore Polizia Locale

LIVORNO

Con riferimento alla nota del 20.03.2025, pervenuta dal Comune di Livorno e relativa all'oggetto, si rappresentano le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, si osserva che le procedure di contestazione e verbalizzazione delle violazioni previste dal codice della strada sono disciplinate dall'art. 200 c.d.s.: tale norma rimanda all'art. 383 del regolamento di esecuzione del c.d.s., che individua i contenuti del verbale, tra i quali non si rinvencono le generalità dei verbalizzanti e prevede, invero, che il verbale debba essere "*in genere conforme al modello VI.1*" allegato al regolamento stesso¹.

Peraltro, il citato art. 200 c.d.s. è stato modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 e la vigente formulazione stabilisce che nel regolamento di esecuzione siano determinati i contenuti del verbale².

In considerazione di quanto sopra esposto, il vigente quadro normativo non appare dirimente sull'argomento in oggetto e, sebbene i principi generali in tema di accertamento delle violazioni impongano l'identificazione dell'accertatore, sia in ossequio al principio di trasparenza, che per garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, non si rinvencono indicazioni circa le modalità con le quali tale identificazione debba essere attuata.

Tanto premesso, si rappresenta che la Polizia di Stato, in virtù delle disposizioni impartite con circolare n. 300/A/1/34212/121/S/1/1 del 2 dicembre 2004 del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per la contestazione e

¹ Nel modello allegato vi è una parte dedicata all'indicazione delle generalità dei verbalizzanti.

² La nuova formulazione dell'art. 200 c.d.s., infatti, a differenza della previgente, non contiene più il rinvio al modello di verbale indicato nel regolamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

verbalizzazione delle violazioni ha adottato il modello “352” che contempla l’indicazione delle generalità dei verbalizzanti³.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Scali


³ Anche i verbali prodotti con l’ausilio di sistemi informatici sono considerati conformi al modello “352”.